

Cassazione Penale, Sez. 4

Sentenza n. 5222/2026

Presidente: Dott. DI SALVO Emanuele

Relatore: Dott. LAURO Davide

Depositata in Cancelleria: 10 febbraio 2026

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta da:

Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente

Dott. BRANDA Francesco Luigi - Consigliere

Dott. DAWAN Daniela - Consigliere

Dott. CIRESE Marina - Consigliere

Dott. LAURO Davide - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

A.A., nato a P il (Omissis),

B.B., nato a M il (Omissis),

avverso la sentenza del 22 novembre 2024 della Corte d'Appello di L'Aquila;

letti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Davide Lauro;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ****, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;

Fatto

1. Con sentenza del 22 novembre 2024 la Corte di appello di L'Aquila, in riforma della sentenza emessa il 6 febbraio 2022 dal Tribunale di Sulmona, ha rideterminato le pene applicate a A.A. e B.B. in Euro 500 di multa.

1.1. Più in particolare, gli imputati sono stati ritenuti responsabili, per colpa consistita nella violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, delle lesioni gravi riportate, a seguito della caduta da un torrino, da C.C., dipendente della ditta di cui era titolare B.B.

Quest'ultimo, quale datore di lavoro, ha violato l'art. 96, comma 1, lett. G), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 per non aver individuato e previsto nel piano operativo di sicurezza (c.d. P.O.S.) misure atte a scongiurare il pericolo di caduta dei lavoratori.

A.A., quale coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ha invece violato l'art. 92, comma 1, lett. B, stesso decreto, poiché nella qualità di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non ha verificato l'idoneità del piano operativo di sicurezza e la sua coerenza rispetto alle previsioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento (c.d. P.S.c.), ove invece era prevista l'attività di demolizione di strutture in cemento armato, da eseguire

a mano.

I giudici di merito, infine, hanno escluso che il comportamento del dipendente potesse ritenersi abnorme e quindi tale da interrompere il nesso causale tra la condotta e l'evento.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione A.A., a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. atto cod. proc. pen., quanto segue.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione della legge penale sostanziale, con riguardo all'art. 92, comma I, lett. B, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Il ricorrente ha pagato la sanzione amministrativa pecuniaria elevata con apposito verbale; inoltre, la sua nomina, che risale al 2018, è successiva alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento, avvenuta nel 2016 a cura di un diverso professionista.

Osserva poi il ricorrente che i giudici di merito non hanno compiuto alcuna valutazione quanto al rapporto di causalità tra il sinistro e la condotta attribuita al ricorrente, e nemmeno hanno considerato che quest'ultimo, con ordine di servizio del 21 novembre 2018, aveva ordinato alla società appaltatrice di eseguire un ponteggio all'interno del fabbricato, di caratteristiche tali da consentire che la demolizione avvenisse in sicurezza.

D'altra parte, come ricorda la giurisprudenza di legittimità, al coordinatore per la sicurezza dei lavori compete una funzione di alta vigilanza che si esplica prevalentemente attraverso procedure e non invece con il puntuale controllo delle lavorazioni, che è demandato ad altre figure.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio della motivazione (poiché contraddittoria e manifestamente illogica).

Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale non ha considerato che la mattina del sinistro nessuno avrebbe dovuto trovarsi in cantiere poiché era previsto un sopralluogo da parte del responsabile del procedimento del Comune, del titolare dell'impresa e del coordinatore per la sicurezza, proprio al fine di verificare la congruità del piano operativo di sicurezza.

Tali circostanze, si osserva, avrebbero dovuto condurre la Corte ad escludere il rapporto di causalità tra la condotta colposa e l'evento, al pari della condotta assolutamente incauta del dipendente, il quale, senza che ve ne fosse alcuna necessità, aveva proceduto a demolire il torrino non dal basso verso l'alto ma poggiando i piedi sullo stesso corpo oggetto di demolizione.

3. Ricorre per cassazione anche B.B., a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. atto cod. proc. pen., quanto segue.

3.1. Con il primo motivo deduce vizio della motivazione quanto alla ricostruzione della dinamica del sinistro: dalla corretta analisi della documentazione fotografica, con particolare riferimento alla posizione dei detriti e del martello pneumatico (trovato a 5 metri dal punto più alto del torrino), i giudici di merito avrebbero dovuto trarre la conclusione che al momento dell'infortunio i lavori erano in corso (non sul lato corto, più alto ma) sul lato lungo del torrino (quello più basso, di circa 75 cm), e che in quel caso l'attività di demolizione non comportava alcun rischio di caduta, anche perché doveva essere eseguita dal basso, ovvero operando sul tetto.

Né la ricostruzione del sinistro poteva avvenire sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa, che non è mai stata sentita; invece, l'altro dipendente che era con lui al momento del sinistro, D.D., ha riferito che la demolizione stava avvenendo dal basso verso l'alto e che non vi era nessuna necessità di salire sul torrino.

3.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., per non avere la Corte territoriale disposto perizia per accertare "la dinamica e l'eziologia dell'infortunio", nonostante la mancata escussione della persona offesa ed il fatto che nessuno la vide cadere dalla parte alta del torrino.

3.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione della legge penale sostanziale in relazione agli articoli 96 e 107 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: contrariamente a quanto affermano i giudici di merito, l'altezza superiore a 2 m che caratterizza il rischio di caduta per i lavori in quota, va calcolata in relazione ad un piano stabile che non deve necessariamente coincidere con il terreno sottostante il fabbricato ma che, nel caso di specie può

certamente coincidere con il tetto. Inoltre, l'altezza massima del torrino rispetto al piano di lavorazione era inferiore ai due metri. In ogni caso, si osserva, la condotta tenuta dal lavoratore, specificamente formato, deve ritenersi assolutamente anomala, e come tale idonea ad interrompere il nesso di causa tra la violazione cautelare e l'evento.

4. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.

Diritto

1. I ricorsi sono infondati.

1.1. Allo scrutinio dei motivi è utile premettere, che secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, il giorno 29 novembre 2018, mentre era intento a demolire con un martello pneumatico un torrino posto sul tetto di un fabbricato, C.C., dipendente della ditta facente capo a B.B., era caduto al piano sottostante, a causa del parziale cedimento del torrino stesso, sul quale era salito, riportando le lesioni gravi di cui alla imputazione.

Ha rilevato il giudicante come fosse emerso dalle risultanze dibattimentali che, pur essendo stati previsti nel P.O.S. sia il taglio del solaio che il rischio di caduta dall'alto dei lavoratori, non erano state adottate specifiche misure atte ad elidere il rischio di infortunio, in particolare, erano stati predisposti un ponteggio esterno sino al tetto ed un ponteggio interno al torrino ma non era stata predisposta una protezione lungo il limitare esterno del torrino stesso che avrebbe impedito lo scivolamento e la successiva caduta del lavoratore, misura che era stata adottata solo a seguito dell'infortunio, in ottemperanza a prescrizione dell'organo ispettivo.

1.2. Osserva inoltre il Collegio, sempre in via preliminare, che, in presenza di una doppia conforme, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con il

conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze (Sez. 4, n. 26800 del 26/06/2024, ****, non mass.; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 -01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, ****, Rv. 257595 -01; Sez. 1, n. 8868 del 26/6/2000, ****, Rv. 216906 -01; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, ****, Rv. 209145 -01).

2. Il ricorso proposto nell'interesse di A.A., coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, è infondato.

Il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 92, comma 1, lett. B, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ed il vizio della motivazione.

2.1.1. Osserva innanzitutto il Collegio che non è chiaro per quale ragione, l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa debba tradursi nella prospettata violazione di legge (per giunta, proprio della disposizione la cui inosservanza ha dato luogo all'accertamento amministrativo) né il ricorrente deduce alcunché al riguardo (p. 3 ricorso).

2.1.2. Quanto, invece, all'assunzione della posizione di garanzia, l'art. 92 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 prevede, tra l'altro, che durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è tenuto: a verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento.

Se è vero che al coordinatore per l'esecuzione dei lavori viene riconosciuta una funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, nondimeno la figura rileva nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia della incolumità dei lavoratori; a tale fine rileva al contempo una scrupolosa verifica della idoneità del POS e l'assicurazione della sua coerenza rispetto al PSC e nell'assicurazione dell'adeguamento dei piani in relazione alla evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute (così, in motivazione, Sez. 4, n. 2845 del 15/10/2020, dep. 2021, ****).

È stato quindi affermato - e lo ricorda anche il ricorrente (p. 5) - che il coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori svolti in un cantiere edile è titolare di una posizione di garanzia, in quanto gli spettano compiti di "alta vigilanza", consistenti: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori; b) nella verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento; c) nell'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS (cfr., con particolare riferimento a ipotesi di mancata verifica di idoneità del POS che non contemplava il rischio di caduta attraverso lucernari, Sez. 4, n. 45862 del 14/09/2017, Prina, Rv. 271026 -01).

Nella specie, come visto, i giudici di merito hanno accertato che il A.A., pur non avendo inizialmente redatto il PSC, aveva successivamente assunto la qualità di coordinatore, apportandovi delle modifiche ed aggiornandolo (p. 4 sentenza di appello e 4 del ricorso), prevedendo "l'attività di demolizione" di strutture in cemento armato (p. 9 sentenza di appello), emanando un ordine di servizio relativo alla realizzazione di un ponteggio all'interno del fabbricato, ed infine concordando un sopralluogo.

Nell'ambito di tale attività, quindi, era suo onere verificare la congruità del piano operativo di sicurezza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento.

Spetta infatti al coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori un controllo sull'idoneità del piano operativo di sicurezza che non sia meramente formale ma che valuti la compatibilità tra le lavorazioni e le concrete caratteristiche degli strumenti forniti e delle protezioni apprestate dall'impresa (cfr., Sez. 4, n. 24617 del 28/05/2025, ****, Rv. 288078 - 01; Sez. 4, ****, cit.).

Questo, del resto, è il profilo di colpa correttamente contestato, diverso da quello attribuito al datore, a nulla rilevando, quindi, l'osservazione del ricorrente secondo cui non era suo compito impartire indicazioni in cantiere (pp. 6 e 9 ricorso). D'altra parte, nel caso in

esame, l'infortunio è riconducibile a carenze organizzative generali, facilmente prevedibili, dovendosi procedere ad attività di demolizione: infatti, era stato predisposto un ponteggio esterno sino al tetto ed un ponteggio interno al torrino per evitare la caduta dall'alto del lavoratore che si addentrava nella parte interna del manufatto (p. 3 sentenza del Tribunale).

Sicché, le fonti di pericolo non cautelate appaiono riconducibili all'ambiente di lavoro, al modo in cui sono organizzate le attività, non a rischi propri dell'attività dell'impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo; solo di questi ultimi, . . . infatti, il coordinatore non risponde (Sez. 4, n. 3288 del 27/9/2017, Bellotti, Rv. 269046 -01).

2.1.3. Quanto al rapporto di causalità (pp. 4 e 8 ricorso), il motivo con il quale si lamenta il vizio di omessa motivazione è manifestamente infondato: già il Tribunale, con valutazione condivisa dalla Corte territoriale, aveva evidenziato la carenza del POS, in quanto "non era stata prevista né predisposta una protezione lungo il limitare esterno del piccolo manufatto che avrebbe certamente impedito lo scivolamento e la caduta del lavoratore" (pp. 3 e 4 sentenza del Tribunale).

In ragione della dinamica del sinistro, i giudici di merito hanno inoltre ritenuto del tutto insufficiente ad impedire l'evento la prescrizione del A.A. che prevedeva la realizzazione di un ponteggio ma all'interno del fabbricato, e comunque funzionale alla demolizione del solaio, non del torrino.

Né risulta che il coordinatore abbia esercitato il potere di cui all'art. 92, comma 1, lettera f), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

2.1.4. Anche il motivo con cui si deduce l'abnormità della condotta del lavoratore, che è comune ai ricorrenti (v. p. 9 ricorso ****), è infondato.

Secondo un consolidato orientamento di questa Corte regolatrice, la condotta colposa del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo solo quando esorbiti dalle mansioni affidate al lavoratore oppure sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di

rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 7012 del 23/11/2022, dep. 2023, Cimolai, Rv. 284237 -01; Sez. 4, n. 33976 del 17/03/2021, Vigo, Rv. 281748 -01; Sez. 4, n. 5007 del 28/11/2018, dep. 2019, Musso, Rv. 275017 -01).

Non è questo, all'evidenza, il caso di specie: al momento dell'infortunio il lavoratore stava svolgendo mansioni riconducibili al ruolo da lui normalmente ricoperto nell'ambito del ciclo produttivo, e la situazione non ricopriva i caratteri di imprevedibilità, eccezionalità ed eccentricità del rischio richiesti dalla giurisprudenza per l'interruzione del nesso di causalità.

D'altra parte, l'obbligo di garanzia del datore di lavoro non viene meno a fronte di comportamenti negligenti del garantito (quali quelli prospettati alle pp. 7 e 8 del ricorso del A.A.); anzi, nell'ambito della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, esso è conformato anche sulla assunzione implicita della ordinaria occorrenza di tale comportamento.

Comportamento che, per quanto imprudente, non ha attivato un rischio eccentrico, non governato dal titolare della posizione di garanzia.

3. Il ricorso proposto nell'interesse di B.B. è complessivamente infondato.

3.1. Il primo motivo è inammissibile.

Pur denunciando vizi della motivazione, il ricorrente propone in realtà una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro, attraverso una non consentita rivalutazione del significato probatorio di alcuni elementi (ad es., le foto, ma anche le dichiarazioni di un altro dipendente), giungendo a sostenere che la persona offesa non è stata mai sentita quando, in realtà, il verbale di sommarie informazioni è stato acquisito nel consenso delle parti (p. 8 sentenza impugnata).

Inoltre, il ricorrente lamenta anche il travisamento delle dichiarazioni del teste D.D., il quale, pur non avendo assistito all'incidente (come pure evidenzia la Corte territoriale), ha affermato che la demolizione "stava avvenendo dal basso" (p. 6 ricorso).

Non è chiaro, dunque, in cosa sia consistito il denunciato travisamento: il ricorrente sembra lamentare l'utilizzazione di una prova sulla base di un'erronea ricostruzione del relativo "significante".

Allorquando viene dedotto un simile vizio, il giudice di legittimità è tenuto alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del dato probatorio, nei termini di una "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 17301 del 09/04/2025, Steola, non mass.; Sez. 4, n. 11601 del 10/12/2024, dep. 2025, De Gregorio, non mass.; Sez. 4, n. 31668 del 03/07/2024, Zajsi, non mass.; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370 -01).

Questo perché, affermando come esistenti fatti certamente non esistenti, ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti, il travisamento realizza un errore di natura percettiva, non valutativa, tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice.

Non è questo il caso in esame, in quanto il ricorrente lamenta invece l'erronea ricostruzione della prova e del suo significato (non del "significante"), per giunta articolando il motivo senza una specifica allegazione della decisività della prova che si ritiene travisata, ancor più necessaria ove si consideri che i giudici hanno ricostruito la dinamica dell'infortunio dalle dichiarazioni della persona offesa, come confermata dagli accertamenti svolti dal personale del servizio di prevenzione (p. 8 sentenza impugnata).

3.2. Venendo invece alla prospettata violazione della legge processuale (dedotta con il secondo motivo), questa Corte da tempo ha sottolineato che la rinnovazione di cui all'art. 603 cod. proc. pen. è subordinata a specifiche condizioni e rappresenta un passaggio meramente eventuale e straordinario nello svolgimento del giudizio di appello.

Più in particolare, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale svolta in primo grado e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti, accertamento che è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente

motivata (Sez. 4, n. 31188 del 4/07/2024, Cavallaro, non mass.; Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, Caratelli, Rv. 274996 -02; Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620-01; Sez. 2, n. 34900 del 07/05/2013, S., Rv. 257086 -01; Sez. 4, n. 18660 del 19/02/2004, Montanari, Rv. 228353 -01).

Tali principi sono stati affermati anche con specifico riferimento alla richiesta di rinnovazione avente a oggetto l'espletamento di una perizia: essa può essere disposta, infatti, solo se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, ed il rigetto della relativa richiesta, se logicamente e congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità, trattandosi di un giudizio di merito (Sez. 4, n. 49514 del 15/11/2023, Battaglia, non mass.; Sez. 3, n. 7259 del 30/11/2017, dep. 2018, S., Rv. 273653 -01; Sez. 2, n. 34900 del 7/5/2013, S., Rv. 257086 -01).

Dalla presunzione di completezza dell'istruzione dibattimentale, collegata al carattere eccezionale dell'istituto di cui all'art. 603 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 -01), la giurisprudenza ha tratto l'ulteriore considerazione per cui mentre la rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dare conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non potere decidere allo stato degli atti, nel caso di rigetto, la motivazione può essere anche implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzia come avvenuto nella specie -l'esistenza di elementi sufficienti per la decisione (Sez. 5, n. 1688 del 15/10/2024, dep. 2025, Del Grosso, non mass.; Sez. 4, n. 39620 del 09/10/2024, Tosi Mantas, non mass.; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta Pelli, Rv. 275114 -01; Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, D.S.B., Rv. 247872 -01; Sez. 6, n. 5782 del 18/12/2006, dep. 2007, Gagliano, Rv. 236064 -01).

Nel rispetto di tali coordinate interpretative, la Corte di appello (p. 8 sentenza), condividendo la valutazione già operata dal Tribunale, ha ritenuto di non esercitare tali poteri di integrazione probatoria, effettuando una valutazione in ordine alla completezza della piattaforma probatoria quanto alla ricostruzione della dinamica del sinistro.

3.3. Il terzo ed ultimo motivo è infondato.

Osserva il Collegio che deve essere corretto, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., il riferimento, da parte della Corte territoriale, all'art. 107 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: ciò sia perché il piano stabile cui fa riferimento la disposizione non coincide necessariamente con il terreno od il pavimento (p. 10 sentenza impugnata); sia perché, ancor più a monte, l'addebito mosso al datore consiste, in linea con la imputazione, nel non aver predisposto nel POS le cautele necessarie per evitare il tipo di rischio che si è poi concretizzato nell'evento.

Invero, pur avendo il datore previsto l'esecuzione di attività assimilabili a quelle che stava svolgendo il lavoratore al momento dell'infortunio, non aveva poi previsto, nella redazione del POS, l'adozione delle misure di sicurezza atte a neutralizzare il rischio connesso allo svolgimento di tali attività.

4. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con oscuramento dei dati sensibili in ragione della malattia cagionata alla persona offesa.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Oscuramento dati sensibili.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2025.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2026.